

**Regolamento sulla gestione e tenuta degli Albi  
dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia  
Autonoma di Trento**

Revisioni				
n° Revisione	Data Emissione	Descrizione	Rif. Paragrafo	Rif. Pagina
-	04.05.2021	1° emissione	-	-
Redatto		Verificato  Presidente Responsabile del Procedimento Daniel Pedrotti  Tesoriera Responsabile del Provvedimento Elisa Marinelli  Responsabile per la Trasparenza Michela Azzolini	Approvazione Consiglio Direttivo Delibera n. 34/2021 del 04/05/21	

Il Consiglio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento nella seduta del 5 maggio 2021

**VISTO** l'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo del 13 settembre 1946 n. 233, in cui si richiama l'obbligatorietà per ciascun Ordine la tenuta di un Albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.

**VISTO** l'art. 3., comma 2, del Decreto Legislativo del 13 settembre 1946 n. 233, in cui si dichiara la compilazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo dell'Ordine all'inizio di ogni anno;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), in cui si definiscono gli organi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, quali il Consiglio direttivo e la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;

**VISTO** l'art. 3, comma 2, lettera a), in cui si stabilisce il compito della commissione di albo di proporre l'iscrizione all'albo;

**VISTI** gli artt 5 e 6, capo 2, della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, relativi agli Albi Professionali;

**CONSIDERATO** la mancanza di un regolamento specifico;

**RITENUTA** la necessità di adottare un apposito regolamento per la tenuta degli Albi

### **ADOPTA**

Il seguente regolamento:

#### **Art. 1 – Disposizione Generale**

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle facoltà e prerogative di legge, è responsabile della compilazione, mantenimento e conservazione degli Albi provinciali: Infermieri e Infermieri Pediatrici.

#### **Art. 2 – Requisiti**

I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, così come da Legge n. 3/18 dell'11 gennaio 2018 capo 2 art. 5 sono:

- avere il pieno godimento dei diritti civili;
- essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

#### **Art. 3 – Obbligo di aggiornamento**

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo procede alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alla verifica delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Entro il successivo mese di febbraio copia dell'Albo è rimessa, in formato elettronico a mezzo PEC, alle Autorità ed Istituzioni indicate dalla legge.

Sul sito dell'Ordine vengono pubblicati i dati riferiti a nome, cognome, data di nascita, Albo di appartenenza e data di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo tiene costantemente aggiornato l'Albo Nazionale.

#### **Art. 4 – Modalità di redazione, dati risultanti dall'Albo e loro rilevanza**

L'Albo è formato in ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati:

- nome;
- cognome;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- residenza e domicilio;
- domicilio professionale (qualora in possesso);
- indirizzo e-mail ordinario e indirizzo PEC;
- data di deliberazione dell'iscrizione all'Albo;
- titolo per l'iscrizione;
- numero progressivo corrispondente al numero d'ordine dell'iscrizione all'Albo provinciale.

L'anzianità dell'iscritto è graduata secondo la data della deliberazione di iscrizione nell'Albo.

#### **Art. 5 – Domanda di iscrizione dei cittadini italiani - prima iscrizione**

La Domanda di iscrizione è diretta all'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Essa è redatta, in bollo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine e va presentata personalmente dall'interessato presso gli Uffici dell'Ordine anche ai fini della sottoscrizione delle foto per l'autenticazione. Ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Devono essere inoltre accluse le copie di:

- indirizzo PEC o richiesta di attivazione della stessa;
- fotocopia: documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- n° due foto, che verranno sottoscritte sul retro dall'interessato al momento del deposito della domanda.

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L'indicazione/richiesta di attivazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.

#### **Art. 6 – Domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi dell'Unione Europea**

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Essa è redatta, in bollo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Devono essere inoltre accluse le copie di:

- attestato comprovante l'adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un OPI Provinciale;
- titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore;
- titolo di studio professionale;
- indirizzo PEC o richiesta di attivazione della stessa;
- n° due foto, che verranno sottoscritte sul retro dall'interessato al momento del deposito della domanda;
- certificato di matrimonio (qualora l'iscritto abbia cambiato il cognome di nascita);
- documento d'identità in corso di validità e codice fiscale.

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L'indicazione/richiesta di attivazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di

ammissione.

### **Art. 7 – Domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione Europea**

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Essa è redatta, in bollo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Devono essere inoltre accluse le copie di:

- titolo attestante la adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un OPI provinciale;
- titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore, rilasciato da non più di due anni ai sensi dell'art. 50 comma 8bis d.P.R. 394/1999;
- titolo di studio professionale;
- indirizzo PEC o richiesta di attivazione della stessa;
- n° due foto, che verranno sottoscritte sul retro dall'interessato al momento del deposito della domanda;
- certificato di matrimonio;
- permesso di soggiorno;
- documento d'identità in corso di validità e codice fiscale.

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L'indicazione/richiesta di attivazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.

### **Art. 8 – Provvedimenti sull'iscrizione e casi di non iscrivibilità**

Le domande d'iscrizione sono raccolte e verificate da parte della Commissione di Albo Infermieri o Commissione Albo Infermieri Pediatrici, in relazione alla competenza, che successivamente presenta e propone al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, preso atto della proposta di iscrizione formalizzata dalla Commissione di Albo competente, che ha verificato la sussistenza dei requisiti di legge per proporre l'iscrizione stessa, dispone con delibera entro un mese dalla data della presentazione della domanda. La deliberazione deve essere in ogni caso motivata. L'audizione del richiedente per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni è condizione di ammissibilità del rigetto della domanda per motivi di condotta. Entro quindici giorni dalla deliberazione sulla domanda, essa è trasmessa in ogni caso all'interessato e, ove positiva, agli Uffici ed alla Amministrazioni previste dalla legge, ferma restando la validità ed efficacia dell'iscrizione dalla data della deliberazione.

L'iscrizione nell'Albo è eseguita senza indugio ove risulti la prova del pagamento della tassa sulle concessioni governative e della quota annuale da parte dell'interessato.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che comporterebbero la radiazione dall'Albo medesimo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni per la riabilitazione previste dall'art. 50 D.P.R. 221/50.

In tal caso è onere del richiedente accludere tutta la documentazione ritenuta utile ed è facoltà del Consiglio richiedere atti o documenti ritenuti utili.

Il termine per la deliberazione sull'iscrizione, per i casi di cui al comma precedente, è eccezionalmente prorogato fino a quattro mesi.

### **Art. 9 - Ricorso avverso il rigetto della domanda e la mancata iscrizione**

Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie istituita presso il Ministero della Salute.

Il ricorso può essere proposto anche qualora, decorso il termine di un mese dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio non abbia ancora deliberato.

### **Art. 10 – Trasferimento**

Salvo che sia sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare, ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione, l'iscritto in un Albo provinciale ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale; ha altresì l'obbligo di trasferire l'iscrizione, qualora residenza e domicilio professionale dovessero coincidere.

La domanda dev'essere presentata all'Ordine della circoscrizione nella quale l'iscritto ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale o entrambi.

Per le domande di trasferimento presso questo Ordine è necessario produrre un'autocertificazione attestante:

- a) la non sussistenza di cause preclusive all'iscrizione;
- b) l'avvenuta regolare iscrizione con l'indicazione della data e del titolo presupposto;
- c) la regolarità dei pagamenti dei contributi annuali anche per l'anno in corso, ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del d.l.C.P.S. 233/1946.

Devono essere inoltre accluse le copie di cui agli artt. 5 – 6 – 7 a seconda della nazionalità dell'iscritto. Il Consiglio Direttivo, preso atto dell'autocertificazione ed effettuate sollecitamente le opportune verifiche presso l'Ordine di provenienza, delibererà senza indugio l'iscrizione, applicandosi, ove necessario, le disposizioni dei precedenti articoli.

Della delibera viene data sollecita comunicazione all'Ordine di provenienza, ai fini della trasmissione del fascicolo personale e della cancellazione dall'Albo.

### **Art. 11 – Cancellazione**

Vedere Regolamento di riferimento approvato il 04 maggio 2021

### **Art. 12 – Reiscrizione**

Il professionista cancellato dall'Albo può essere nuovamente iscritto qualora siano venute meno le cause che hanno determinato la cancellazione.

Si applicano, ove compatibili, le norme regolamentari in materia di iscrizione, salvo l'obbligo per l'interessato di allegare la documentazione a supporto della richiesta e la facoltà del Consiglio di richiedere documentazione ulteriore e di sentire l'interessato.

### **Indicazioni non facenti parte del Regolamento comunicabili tramite sito Internet**

- Indicazione degli orari di apertura degli Uffici dell'Ordine
- Non ricevibilità di domande su carta semplice o su moduli diversi da quelli pubblicati sul sito
- Precisazione che il certificato di iscrizione all'albo è autocertificabile e quindi non può essere richiesto dalla Pubblica Amministrazione. Qualora fosse necessaria la copia rilasciata dall'Ordine, da presentare ad Enti Privati, si rimanda alla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione.